



## Stagione Sportiva 2025/2026

### Comunicato Ufficiale N° 22 del 03/10/2025

#### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

#### **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

##### **2.1 CIRCOLARI L.N.D.**

Si pubblica di seguito il link della sottoelencata Circolare emessa dalla F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti:

- Circolare n. 17: <https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2025-26/15160-circolare-n-17-circolare-29-2025-centro-studi-tributari-lnd/file>

#### **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

##### **3.1 MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI "GIUSTIZIA RIPARATIVA" PREVISTE DALL'ART. 137 COMMA 2 BIS DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

Si riportano di seguito le modalità di attuazione delle misure rieducative introdotte nell'art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva rese note con Comunicato Ufficiale n. 61/A emesso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio:

*"1. La norma si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate a partire dal 1° luglio 2025.*

*2. L'accesso al beneficio di cui al comma 2 bis dell'art. 137 del CGS (possibilità di scontare metà della sanzione attraverso specifiche modalità rieducative, di seguito: il Beneficio) deve essere espressamente richiesto dal calciatore/calciatrice colpito/a dalla sanzione, direttamente all'Organo di Giustizia che ha irrogato la stessa.*

*3. Possono chiedere di accedere al Beneficio esclusivamente i calciatori/calciatrici che erano minorenni al momento in cui è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica.*

*4. L'istanza deve essere avanzata, a pena di decadenza, entro e non oltre 10 giorni dal momento in cui la sanzione è divenuta definitiva in ambito endofederale e deve contenere l'indicazione dell'Ente Federale, tra quelli inclusi nell'apposito elenco disponibile sul sito internet ufficiale della FIGC, presso cui si chiede di svolgere l'attività rieducativa.*

*5. L'Organo di Giustizia destinatario della richiesta provvede nell'immediatezza, con dispositivo adottato senza udienza e pubblicato con comunicato ufficiale, a comunicare il nuovo termine della sanzione di squalifica ridotta in applicazione del Beneficio (con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero dispari di giornate o di giorni di squalifica), nonché il numero di ore di attività rieducative sostitutive che devono essere svolte presso l'Ente Federale prescelto.*

6. Ai fini della conversione delle giornate o dei giorni di squalifica originariamente previsti in ore di attività rieducative sostitutive si tiene conto dello schema seguente:

- 10 ore di attività rieducative per ogni giornata di squalifica da commutare;
- Un'ora di attività rieducative per ogni giorno di squalifica a tempo da commutare.

7. Le attività rieducative sostitutive possono svolgersi, a discrezione dell'Ente Federale prescelto, in uno o più dei seguenti ambiti:

- Supporto alle attività sportive dell'Ente;
- Supporto alle attività organizzative/amministrative dell'Ente;
- Supporto alle attività di responsabilità sociale dell'Ente.

8. In ogni caso, le ore di attività rieducative devono essere completate entro lo scadere della squalifica originaria così come ridotta del 50% per effetto dell'applicazione del Beneficio.

9. Al termine del periodo di attività rieducative, l'Ente Federale provvede a certificare all'Organo di Giustizia l'avvenuta attuazione delle stesse. In caso di mancato completamento delle attività rieducative previste quale sanzione sostitutiva, l'Organo di Giustizia provvede nell'immediatezza, con dispositivo adottato senza udienza e pubblicato con comunicato ufficiale, a comunicare il ripristino della sanzione originaria piena.

10. L'accesso al Beneficio può essere richiesto una sola volta in carriera dallo stesso calciatore/calciatrice".

### 3.2 COLLABORAZIONE CR BASILICATA - RAI TGR BASILICATA

A seguito del rapporto di collaborazione con la **RAI - TGR Basilicata**, si invitano **le Società affiliate** a voler segnalare, all'indirizzo mail di seguito riportato, storie, curiosità e iniziative riguardanti la propria attività e i propri tesserati al fine di dare massima visibilità alla vita associativa delle stesse veicolando valori legati alla lealtà sportiva, alla solidarietà e all'impegno sociale e sportivo.

Le segnalazioni pervenute saranno vagliate e valutate dall'Area Comunicazione del CRB e dalla Redazione della TGR Basilicata che successivamente provvederà a raccontarle attraverso servizi radiotelevisivi all'interno dei telegiornali e radiogiornali del TGR Basilicata.

Le segnalazioni andranno inviate all'indirizzo mail: [d.sileo@figcbasilicata.it](mailto:d.sileo@figcbasilicata.it)

### 3.3 DEPOSITO PRATICHE SU PORTALE ANAGRAFE FEDERALE F.I.G.C.

Si ricorda che successivamente all'inserimento dei dati di una pratica sul Portale Anagrafe Federale F.I.G.C., effettuato il salvataggio, è necessario cliccare sulla funzione "Rendi definitiva", quindi scaricare, stampare e firmare i moduli.

Dopo aver caricato (allegato) i moduli firmati, **sarà altresì necessario cliccare sulla funzione "Invia" per trasmettere la pratica**, dal momento che **la funzione "Rendi definitiva"** non determina il deposito della stessa.

Inoltre, in merito alle pratiche di "Variazione Organigramma", si ricorda di allegare dapprima il documento "Autocertificazione" (stampabile in corrispondenza del nominativo del Presidente), cliccare sulla funzione "Rendi definitiva" e, successivamente, scaricare il modulo "Elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi" (Censimento) che andrà poi allegato debitamente timbrato e firmato.

Concluse le operazioni sarà necessario cliccare sulla funzione "Invia".

### 3.4 PRATICHE TRASMESSE CON LA PROCEDURA DI FIRMA ELETTRONICA E SEGNALATE IN ERRORE

Si ricorda che per le pratiche trasmesse con la procedura di Firma Elettronica attraverso il Portale L.N.D. ed evidenziate in errore, è necessario ricaricare il documento segnalato in maniera corretta e, successivamente, procedere nuovamente alla procedura di Firma Elettronica per consentire la lavorazione e la successiva eventuale approvazione della pratica.

### 3.5 VARIAZIONI ATTIVITA' SOCIETA'

Si comunica la ratifica delle seguenti variazioni di attività (cambi e/o aggiunte) come da Comunicato Ufficiale n°33 del 03.10.2025 emesso dal Comitato Regionale Basilicata:

#### CAMBI

963782 POL. SAN GIORGIO LUCANO  
da Calcio a 5 Maschile Dilettanti a Puro Settore Giovanile

### 3.6 SVINCOLO CALCIATORI (ART. 117 N.O.I.F.)

Esaminata la documentazione depositata ai sensi dell'art. 117 NOIF; Si comunica lo svincolo dei seguenti calciatori come da Comunicato Ufficiale n°33 del 03.10.2025 emesso dal Comitato Regionale Basilicata:

2044972	BUCHICCHIO Paolo	02.01.2004	A.S.D. LYKOS
1099566	CABRERA Romero Agustin	31.01.2001	ELETTRA MARCONIA
1007291	CONTEH Sanna	20.05.1996	CIRCOLO SPORT VULTUR 1921
3227737	DEL GIGLIO Franco Jose	07.01.1993	MONTESCAGLIOSO CALCIO
1094935	IACOB Alexandru	14.04.1989	AS MELFI 1929
5815143	LORUSSO Gabriele	20.10.1995	CIRCOLO SPORT VULTUR 1921
1101910	MILARA Jimenez David	18.02.2004	REAL CHIAROMONTE
2146333	RAFANELLI Marco	08.07.2007	AS MELFI 1929
3861618	SURIANO Domenico	30.05.1988	SANTARCANGIOLESE
2425822	TANCREDI Fabio	16.02.2007	SANTARCANGIOLESE

### 3.7 ATTESTATI DI MATURITA' AGONISTICA (ART. 34.3 N.O.I.F. della F.I.G.C.)

A seguito della documentazione prodotta, i calciatori sottoelencati sono autorizzati all'attività agonistica come da Comunicato Ufficiale n°33 del 03.10.2025 emesso dal Comitato Regionale Basilicata:

MONTANARO Emanuele	nato il 12.05.2010	DEA SALANDRA (fino al 20.02.2026)
PROPATO Rocco	nato il 09.10.2009	A.S.D. N. ROTONDA

**Publicato in Matera ed affisso all'albo della D.P. di Matera il 03/10/2025**

Il Segretario  
(Mario Taratufolo)

Il Delegato Provinciale  
(Rocco Cerabona)